



COMUNE DI ISASCA

PROVINCIA DI CUNEO

P.zza del Municipio n. 5

C.A.P. 12020 – TEL.e FAX 0175 – 56.72.40

Codice Fiscale e P.Iva: 00498630045

E-mail: isasca@ruparpiemonte.it PEC: isasca@postemailcertificata.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE

N.6

**OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE -
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE MERCATALE - ESAME ED APPROVAZIONE
- PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventuno**, addi **venti**, del mese di **aprile**, alle ore **20:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FOGLIO GUIDO	Sindaco	X	
FORNIGLIA ROBERTO	Consigliere	X	
GIORDANO ALESSANDRO	Consigliere	X	
GIRAUDO ROBERTO	Consigliere		X
DALMASSO MARIA MADDALENA	Consigliere	X	
BERTRANDA LUCA	Consigliere		X
GIORDANO MAURO COSTANZO	Consigliere	X	
VINCENTI ELENA	Consigliere	X	
VINCENTI GIORGIO	Consigliere	X	
RINAUDO GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	X	
VINCENTI MARIO RENATO	Consigliere	X	
Totale Presenti:			9
Totale Assenti:			2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FOGLIO GUIDO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID-19 il Consiglio Comunale si riunisce nella Sala del Consiglio osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di osservanza del distanziamento sociale.

N. 6/CC del 20/04/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1 comma 816 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede che: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;
- l'art. 1 comma 837 L. 160/2019, inoltre, prevede che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*;
- l'art. 4, comma 3 quater D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla*

pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”.

VISTO l'articolo 1 comma 821 L. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare i nuovi canoni patrimoniali in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e deliberazioni:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 29.06.1994;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/1993 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 29.06.1994;
- Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti art. 22 “Tributo giornaliero”;

VISTA la disposizione contenuta nell'art. 1 comma 817 L.160/2019, ai sensi del quale: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;*

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il Canone in oggetto in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata nei limiti della disciplina di legge che, nel

definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, impone i necessari adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

ATTESO che la nuova disciplina di cui all'art. 1 commi 816 e ss. della L. 160/2019 prevede l'istituzione e la disciplina di due distinti canoni e precisamente il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (commi da 816 a 836) e quello patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi da 837 a 847) si reputa opportuno approvare un unico regolamento allegato 1), avente ad oggetto "*Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale*", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il disposto di cui all'art. 1 comma 836 L. 160/2019 che disciplina il servizio delle pubbliche affissioni nel Regolamento allegato 1), al Titolo III – Disposizioni Amministrative, Capo III – Le pubbliche affissioni, per la corretta prosecuzione dello stesso;

VISTO l'art. 53 comma 16 legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*".

VISTO che l'art. 106 comma 3 bis D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito in L. 77/2020, prevede che: "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*" e che tale termine è stato differito al 31.03.2021 con DMI 13.01.2021 e poi ulteriormente differito al 30.04.2021 con il D.L. 41/2021 (Decreto sostegni);

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettavano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non dovevano procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi canoni patrimoniali non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie, e che tuttavia si procederà in tal senso qualora ne venga rilevata l'obbligatorietà o l'opportunità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 846 L. 160/2019 in base al quale *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari”*;

ATTESO che alla data del 31.12.2020 la gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e la TOSAP viene svolta in economia dall'Ente;

RICHIAMATI:

la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021); la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria pervenuto in data 13.04.2021 ed acclarato al protocollo di questo Ente al n. 588;

VISTO, dunque, lo schema del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale così come predisposto, alla luce della normativa sopra richiamata, dai competenti uffici;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal responsabile del Servizio finanziario e tributi;

CON votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. 9 contrari e n. zero astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di istituire, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e quello patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
3. Di approvare conseguentemente il sottoelencato regolamento:

- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 costituito da n. 72 articoli e dall'allegato A "Classificazione per zone (categorie) delle strade ed aree pubbliche" il tutto unito al presente provvedimento, quale Allegato 1, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4. Di dare atto che con successiva deliberazione la Giunta Comunale procederà alla definizione ed approvazione delle tariffe del Canone istituito in questa sede nel rispetto del regolamento approvato;
- 5. Di dare altresì atto che il Regolamento testé approvato sostituisce integralmente i sottoelencati regolamenti:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 29.06.1994;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/1993 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 29.06.1994;
 - Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti art. 22 "Tributo giornaliero";

che restano operativi esclusivamente per l'espletamento della necessaria attività relativa alla corretta gestione di tributi cui gli stessi afferiscono, entro i termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge;

- 6. Di stabilire che le disposizioni dei regolamenti di istituzione e disciplina dei nuovi canoni patrimoniali decorrono dall'1/1/2021 ai sensi di legge;
- 7. Di disporre che venga data la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione:

PRESENTI: 9;

VOTANTI: 9;

ASTENUTI: zero;

VOTI FAVOREVOLI: 9;

VOTI CONTRARI: zero

delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
FOGLIO GUIDO

IL VICE SINDACO
FORNIGLIA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05-mag-2021

OPPOSIZIONI: _____

Isasca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 15/05/2021 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Isasca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia
